

STATUTO NAZIONALE ADICONSUM

ART. 1 - FINALITÀ, SCOPI E DURATA

È costituita con sede in Roma - promossa nel 1987 dalla cisl - ADICONSUM : Associazione Difesa Consumatori e Ambiente.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo di perseguire ogni possibile difesa delle tutelle e dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti quali, a titolo esemplificativo e non esauritivo ad esempio : il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari, il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile, per un uso razionale dell'energia, la tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e della usura.

Negli scopi,oltre, rientrano:

- l'attività di ricerca, di informazione, di divulgazione culturale, di integrazione per la promozione sociale e per la tutela degli associati;

- la promozione dell'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'ugualanza, la dignità, l'opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di deficit psichico, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche siano in condizioni di marginalità sociale.

Adiconsum può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, quali enti non commerciali, Fondazioni e quant'altro risultano anche alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti. Adiconsum può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private, fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

ART. 2 - OBIETTIVI

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata.

Nel perseguire gli scopi associativi, ADICONSUM si propone i seguenti obiettivi:



- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) favorire la partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; trovare forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;
- c) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- d) promuovere la bilateralità e la parità fra i soggetti pubblici e privati, in una linea di tutela del consumatore attraverso la trasparenza, la concertazione, la solidarietà e la collaborazione;
- e) promuovere l'informazione, la formazione, l'educazione al consumo dei beni e dei servizi, anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;


f) tutelare gli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti, dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo a tutela degli interessi dei cittadini, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'ingeneramento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi; di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli altri e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

g) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici privati, stimolarne un'equilibrata diffusione verificare il livello qualitativo;

h) rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

i) rivendicare una politica del consumo che






venga parte integrante della politica economica nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;

I) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

II) contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori - utenti - risparmio e qualità del prodotto;



III) promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela dell'ambiente e della sicurezza;



IV) promuovere per l'ambiente una formazione e di educazione per il consumo compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nell' salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;

V) promuovere osservatori per rilevare la qua-

lità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promuovere gruppi d'acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentono concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;

g) promuovere strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione;

h) prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati.

1

ART. 3 - PATTI ASSOCIAТИVI E PARTNERSHIP

ADICONSUM esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari, per le finalità indicate nell'art. 1 del presente statuto, nell'ambito delle normative internazionali, europee, nazionale, regionali territoriali. ADICONSUM può sottoscrivere accordi, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e creare patti associativi, alleanze funzionali, partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizza-



zione di progetti, attività ed iniziative comuni

ART. 4 - ARTICOLAZIONI

ADICONSUM Nazionale si articola nei livelli: regionale e territoriale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello statuto e può organizzarsi anche a livello europeo ed internazionale.

Le strutture territoriali, regionali, europee e internazionali, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni locali dell'Adiconsom nazionale, chiedere di essere sollevata dalla stessa.

Le strutture periferiche, pur essendo entità separate di Adiconsom, sono dotate di autonomia e regolamenti conformi allo statuto nazionale.

I Presidenti regionali e territoriali sono rappresentanti legali e processuali per ogni collettività sia quanto per oggetto problematiche o funzionalità riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

Le strutture regionali e territoriali, per il territorio di propria competenza, sono titolari delle decisioni di politica consumeristica nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione Nazionale.

Le strutture territoriali possono disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Tali strutture periferiche non costituiscono istanza congressuale.

Su proposta della Presidenza Nazionale al Consiglio nazionale, sentiti i territori interessati, si possono attivare processi di accorpamento fra regionali che territoriali, al fine di realizzare gestioni economiche - organizzative sostenibili.

Strutture Territoriali

Sono organi delle Adiconsum territoriali il Congresso territoriale, il Consiglio territoriale, la Presidenza territoriale ed il Collegio dei Sindaci.

Al Congresso Territoriale partecipano i soci Adiconsum che eleggono i propri organi ed i delegati al congresso regionale.

Strutture Regionali


Sono organi dell'Adiconsum regionale il Congresso regionale, il Consiglio regionale, la Presidenza regionale e il Collegio dei Sindaci.

Al Congresso Regionale partecipano i delegati Adiconsum eletti nei Congressi territoriali e/o Assemblee territoriali su base provinciale.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono soci Adiconsum tutte le persone fisiche, ed i soggetti individuati dalle normative di legge che condividendo principi fondativi, scopi, attività dell'Adiconsum ne rispettano lo statuto ed i Regolamenti e sono in regola con il pagamento della prevista quota associativa. Le quote ed i contributi associativi sono personali ed introibitili. La partecipazione alla vita democratica interna della organizzazione si realizza





con l'adesione individuale.

Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa ha diritto di:

- a) fruire dei servizi Adiconsum;
- b) elettorato attivo e passivo purché in regola con il tesseramento di cui all'articolo precedente ed esercita il diritto di voto presso la struttura Adiconsum di livello territoriale a cui risulta regolarmente iscritto.

Gli associati cessano di far parte di ADICONSUM per decesso, recesso, espulsione o scioglimento dell'Associazione. L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:

- non osserva le disposizioni dello Statuto, Regolamenti e/o le deliberazioni prese dall'organi;
- in qualunque modo danneggi o tenta di danneggiare gli interessi di ADICONSUM;
- quando eserciti in proprio o entrobanda, far parte di altre organizzazioni, attività, partito politico o in concorrenza con ADICONSUM.

L'adesione all'Associazione si realizza con una quota contributiva, secondo le modalità e l'ammontare definite dai competenti organi associativi. Adiconsum nazionale rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'Associazione. Gli aderenti sarà rilasciata la tessera provvisoria da parte delle strutture.

territoriali competenti. La tessera definitiva viene emessa da Adiconsum Nazionale. Non è consentito ad alcuna struttura regionale o territoriale di stamparne exemplari simili o sostitutivi. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore ad Adiconsum.

ART. 6 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'associazione:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Consiglio Nazionale;
3. Il Presidente;
4. La Presidenza;
5. Il Collegio dei Sindaci;
6. Il Collegio dei Provinci


ART. 7 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante di ADICONSUM.

Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati i quali firmano la richiesta a mezzo delle strutture territoriali le quali, unitamente alle strutture regionali, sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria de-



Vano essere motivate per iscritto. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti nei congressi regionali.

Il congresso determina l'indirizzo generale dell'associazione.

Ecco elegge a scrutinio segreto:

1. i componenti del Consiglio Nazionale;
2. i componenti del Collegio dei Sindaci;
3. i componenti del Collegio dei Provincie.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale proposte dal Consiglio nazionale uscente ed approvate dal congresso all'inizio dei lavori.

Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza semplice (il 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

ART 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale dell'associazione, l'organo deliberante dell'associazione tra un anno e l'altro, è formato da componenti democraticamente dal percorso congressuale di durata in carica quattro (4) anni. Il Regolamento di attuazione dello statuto definisce il numero massimo dei componenti è stabilito nella misura di settanta (70).

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa. Elegge al suo interno il presidente e, su proposta di quest'ultimo, gli altri componenti della


Presidente su proposta della Presidenza formula il programma attuale dell' associazione.


Delibera su proposta della Presidenza:

- 1) il Regolamento attuativo dello Statuto dell' Associazione;
- 2) il Regolamento dei trattamenti economici e normativi;
- 3) approva l'entità e le modalità delle contribuzioni dovute dalle strutture dell' associazione agli organi centrali, nonché le quote associative territoriali proposte dalla Presidenza Nazionale;
- 4) approva i bilanci preventivi annuali e convoca vi di competenza della struttura nazionale e le relative relazioni, delibera la gestione commissoriale delle strutture regionali e territoriali nel caso di gravi violazioni dello Statuto, e nei casi di accertata violazione e/o carenza delle politiche associative del consumismo, organizzative ed amministrative;
- 5) convoca il Congresso Nazionale;
- 6) delibera su proposta della Presidenza il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall' articolo 13.

Il Consiglio nazionale ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza del 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% del complesso dell' organismo stesso.

La seduta del Consiglio Nazionale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti.





enti dello stesso

Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono adottate a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

ART. 9 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e risponde unicamente delle decisioni e delle obbligazioni assunte dal livello nazionale.

Oltre ai compiti e alle funzioni previsti nei Regolamenti attuativi, il presidente rappresenta l'Adiconsum nei confronti dei terzi pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali, assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, ratifica le decisioni dei superiori organi deliberativi, inoltre convoca, presiede e coordina la Presidenza Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

In assenza del Presidente o per motivo di malattia, i poteri a lui conferiti sono esercitati da un componente la Presidenza Nazionale designato dal Presidente.

ART. 10 - PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale, composta dal Presidente Nazionale e dai Segretari Nazionali di Presidenza eletti rispettivamente ai sensi del precedente

art. 9, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Nazionale e dura in carica quattro (4) anni rinnovabili.


I Segretari Nazionali di Presidenza ed coadiuvato, attraverso le deleghe loro assegnate, il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, rispondendo del proprio operato al medesimo ed agli organi statutari.

La Presidenza risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'Associazione nazionale.

Per l'attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario, la Presidenza Nazionale può istituire Dipartimenti, Uffici e Commissioni, potendosi avvalere, inoltre, di collaborazioni tecniche scientifiche - anche esterne - per l'esperimento delle attività dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale:

- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente;
- b) predisponde i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
- c) predisponde i bilanci consuntivi e preventivi, da sofferire all'approvazione del Consiglio Nazionale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
- d) propone l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle strutture dell'Associazione agli organi centrali, nonché le quote associative.



da approvare nel Consiglio Nazionale;

e) nomina le rappresentanze su richiesta dei rispettivi consigli regionali o territoriali;

f) nomina i dirigenti ed i responsabili periferici in assenza o nelle mani della costituzione degli organi.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Nazionale decade l'intero organo di Presidenza.

Presidente e Presidente Nazionale decadono dalle loro funzioni anticipatamente alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espresso dal Consiglio Nazionale dell'Adicombum. La proposta di deliberare la sfiducia degli organi esecutivi eletti dal Consiglio Nazionale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

La delibera sulla proposta va avviata in una sessione successiva del Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 60 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

ART. 11 - COLLEGIO DEI SINDACI

I Collegi dei sindaci dell'Adicombum nazionale, delle strutture regionali e delle strutture territoriali sono deputati al controllo amministrativo a norma degli articoli del presente statuto e dei Regolamenti. L'attività del collegio dei sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza. Essi partecipano alle

sedute dei rispettivi Consigli con diritto di parola.
Durano in carica quattro anni, rinnovabili.

I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal rispettivo congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non vengano candidati non eletti, i rispettivi Consigli provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risultato eletto chi avrà riportato più voti. I Consigli generali, nella prima riunione dopo il congresso, nominano il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del rispettivo Collegio dei Sindaci il rispettivo Consiglio ha la facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Associazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.





I Sindaci non possono far parte di altri Organi statutari di Adicobium né dei collegi sindacali di strutture periferiche.

In assenza del Collegio dei Sindaci delle strutture periferiche il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio dei Sindaci Nazionale.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dell'Adicobium è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni, rinnovabili. L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché sulle vertenze elettorali, oltreché risolvere le controversie, i conflitti tra gli organismi ai vari livelli. È inoltre tenuta a pronunciarsi, entro il termine di 15 giorni, la ratifica di legittimità degli avvenimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, i ricorsi contro le deliberazioni del Collegio Nazionale.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono perentoriamente entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso, di cui tre effettivi

e due supplenti. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.


Risultano eletti componenti del Collegio dei Procuratori i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissione o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio nazionale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti elo titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti all'associazione, in possesso di particolari titoli o requisiti professionali, entro trenta giorni verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie ed i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I Procuratori non possono far parte di organi centrali o periferici dell'Associazione.



ART 13 - SANZIONI DISCIPLINARI

Su istruzione della Presidenza nazionale e decisione del Consiglio Nazionale il Collegio dei Provinci è competente a irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:


- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale, non dipendente da azioni a titolo dei consumatori e dell'ad consumum, può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso indeterminato.



Competente a decidere la sospensione cautelare, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Presidenza Nazionale, sentita la struttura regionale e quella territoriale dove l'associato.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Provinci entro 30 giorni, pena la invalidità.



La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Presidenza Nazionale, al cessare delle cause che l'hanno determinata.


Quando le Presidenze regionali o territoriali, nell'ambito della specifica competenza sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti alla Presidenza Nazionale, la quale attiverà la procedura secondo le norme statutarie e regolamentari. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri nazionali.

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme contributive Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata ratifica entro tale termine equivale a ratifica.

Allorché un organismo di struttura regionale territoriale risulti corrente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Presidenza nazionale di decidere che venga loro inviato un rappresentante che può essere estraneo





all'organismo stesso.

È possibile anche la nomina di sub-reggenti.

sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ADICONSUM è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

Per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 2 e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, ADICONSUM s'avvale:

a) dei contributi degli enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni internazionali e internazionali;

b) delle risorse provenienti da progetti di pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, che e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;

c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, tributi ordinari e straordinari, pubblicazioni, o da lasciti, donazioni, eredità, legate o atti di liberalità;

d) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Per ADICONSUM nazionale e per tutte le strutture


Le periferiche vi è l'obbligo statutario di rendere ed approvare un rendiconto economico e finanziario. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

In caso di avanzi di gestione ovvero, le relative somme verranno reimpiegate da Adiconsum esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché per seguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari di cui all'art. 1.

L'Adiconsum Nazionale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte a livello nazionale ovvero di quelle esplicitamente assunte dalla Presidenza Nazionale.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti da Adiconsum Nazionale, nei confronti delle strutture regionali e territoriali, Europee,



interazioni, costituiscono normale attività di assistenza propria di Adiconsum Nazionale senza assunzione di responsabilità nei confronti di terzi.

ART. 15 - SCIOLIMENTO

La Presidenza Nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine ad ADICONSUM può proporre lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è provvidenzialmente esclusivamente dal Congresso Nazionale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno $\frac{4}{5}$ degli associati.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi stabiliti dalla stessa Consiglio Nazionale in attempianza alle norme vigenti.

ART. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso con la maggioranza del $\frac{2}{3}$ dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di obblighi di legge o di regolamenti esistiti dalle Istituzioni pubbliche competenti, il Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza Nazionale, li recepisce alla sua seduta utile.

ART. 17 - REGOLAMENTO

L'Associazione deve dotarsi di un regolamento di attuazione dello Statuto e di Regolamenti

necessari allo sviluppo della vita associativa.
I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Na-
zionale su proposta della Presidenza Nazionale.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto
valgono le disposizioni di legge vigenti in ma-
teria.

Le Strutture regionali e territoriali dovranno:
atteggiarsi alle norme contenute nel presente
statuto e provvedere di conseguenza a confor-
mare ad esse i propri statuti.

Le norme degli statuti e dei regolamenti delle
strutture periferiche in contrasto con il presente
statuto sono nulle.

La competenza a dichiararne la nullità è del
Collegio dei probatori su proposta della Preside-
za nazionale, cui vanno inviati.

ART. 19 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo inde-
terminato.





Avv. PAOLO BRUNO MANGIAPANE
NOTAIO IN ROMA
Tel. 06 / 6630678
pmangiapane@notariato.it

N. 80501 di Rep. -----

----- ESTRATTO -----

Io sottoscritto Dr. Paolo Bruno Maria Mangiapane, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----



----- certifico -----

che la presente fotocopia redatta su ventotto facciate è conforme a quanto riportato dalla pagina n. 56 alla pagina n. 83 ambo comprese del Libro Verbali delle Assemblee della "ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente" con sede in Roma (RM), Viale degli Ammiragli n. 91, Codice Fiscale 96107650580, -----

Detto Libro risulta numerato e regolarmente tenuto a sensi di Legge. -----

In Roma, nel mio studio in Piazza Pio XI n. 53, l'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di giugno. -----

P. Bruno Maria Mangiapane



REGISTRATO A ROMA - UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 2 IN DATA
25 GIUGNO 2013 AL N. 16169 SERIE 1T.....

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, MUNITO DELLE
PRESCRITTE FIRME E ALLEGATO. SI RILASCIA IN CARTA LIBERA
PER GLI USI DI LEGGE.

ROMA, 25 GIU. 2013

M. Paolo Bruno Maria Cicaliopane



*Allegato 1
Rep. 43333 - URGEL*

STATUTO

Rec. 5733

Costituzione Sede Finalità

ART. 1

E' costituita con sede in Perugia "ADICONSUM UMBRIA",
Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente.

L'Adiconsum Umbria aderisce all'Adiconsum Associazione Italiana
Difesa Consumatori e Ambiente con sede in Roma.

Essa è promossa da soci della CISL tramite le rispettive
rappresentanze.

L'Associazione che non ha finalità di lucro, persegue la difesa e
la protezione dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e si
ispira ai principi dell'autonomia e della solidarietà e della
promozione sociale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

Adiconsum esplica le proprie attività secondo gli indirizzi
deliberati dai propri organi statutari nei settori indicati
nell'art. 1 del presente Statuto, nell'ambito della legislazione
nazionale, regionale e comunitaria.

ART. 3

Adiconsum articola la propria struttura a livello comprensoriale
e territoriale sulla base di apposito regolamento emanato dal
Consiglio Regionale.

Le strutture comprensoriali e/o territoriali verranno ~~costituite~~
secondo i principi previsti dal presente Statuto.

ART. 4

Nell'ambito del perseguitamento degli scopi associativi, Adiconsum
intende in particolare operare per:

a - la promozione di una cultura associativa fra i consumatori ed
utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati
delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori di
beni e servizi;

b - promuovere l'informazione e l'educazione al consumo dei beni
e dei servizi anche attraverso ricerche, studi, test, in proprio
o per conto di enti pubblici ed istituzionali;

c - affermare il corretto uso dei mezzi pubblicitari per superare
la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali abusive;

d - promuovere azioni per il controllo della qualità dei beni
prodotti, a tutela della salute, della sicurezza, nel rispetto
dell'equilibrio ambientale;

e - tutelare gli interessi economici e giuridici del consumatore
utente, ivi compresa l'assistenza e la rappresentanza in
giudizio;

f - promuovere il controllo sociale dei servizi pubblici,
stimolarne una equilibrata diffusione, verificarne il livello
qualitativo;

g - rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti nei
competenti organismi pubblici ai livelli locale, nazionale ed
internazionale;

h - rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale; una deguata legislazione in materia di tutela dei consumatori, che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi dei consumatori in rapporto alle istituzioni;

i - stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

l - contrattare con i grandi enti pubblici e privati normative e principi che assicurino adeguate informazioni e controllo agli utenti;

m - promuovere gruppi d'acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi per gli associati;

n - denunciare abusi, speculazioni, frodi;

o - promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare gli interessi dei consumatori il rispetto dell'equilibrio ambientale.

Associati

ART. 5

Possono essere soci:

a - i lavoratori già iscritti al sindacato, che vogliono impegnarsi direttamente;

b - tutti i lavoratori e cittadini che condividono il presente Statuto;

c - le strutture delle organizzazioni sindacali ai vari livelli categoriali e confederali, gli enti le cooperative, le rappresentanze sindacali;

d - le associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati purché i loro scopi si richiamino agli interessi dei consumatori, degli utenti, dell'ambiente e non siano in contrasto con le finalità di ADICONSUM.

Le domande di adesione devono essere indirizzate a:

ADICONSUM UMBRIA o tramite le strutture comprensoriali e/o territoriali.

ART. 6

Ogni iscritto, in quanto socio, esercita i seguenti diritti:

a) usufruisce di tutte le attività e servizi di ADICONSUM;

b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi direttivi previsti;

c) partecipa ad ogni manifestazione o iniziativa della vita associativa.

ART. 7

L'Associazione richiede che ogni iscritto adempia ai seguenti doveri:

a) operare attivamente per affermare le idee, gli indirizzi, la programmazione promossa da ADICONSUM;

b) partecipare alle riunioni e alle manifestazioni consumatori collaborando all'elaborazione delle decisioni; nonché alla formulazione realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;

c) versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dal Consiglio Nazionale tenendo presente che chi non è in regola con i versamenti perde il diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni;
d) osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

ART. 8

Gli associati cessano di far parte di ADICONSUM per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'organizzazione costituente o partecipante.

ART. 9

Il recesso di una organizzazione associata è ammesso quando, per motivate ragioni esso è deliberato dai suoi organismi competenti. Il recesso deve essere comunicato al Comitato di Segreteria di ADICONSUM.

ART. 10

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge può essere escluso quando:

- non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente presieduti gli organi;
 - in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi di ADICONSUM UMBRIA;
 - quando eserciti in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto con ADICONSUM UMBRIA.
- L'esclusione viene decisa dal Comitato di Segreteria. La comunicazione di esclusione motivata sarà inviata all'associato, nel termine di 30 giorni dalla decisione. Egli stesso potrà proporre ricorso al collegio regionale dei probiviri nel termine di 30 giorni.

ART. 11

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l'associato che cessa di far parte di ADICONSUM UMBRIA non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

Organi

ART. 12

Il Congresso che è il massimo organo deliberante di ADICONSUM. Essa è costituito dai rappresentanti dei soci espressi dalle strutture e associazioni aderenti e dai rappresentanti dei soci individuali delegati su base regionale, secondo modalità e criteri nel regolamento di cui all'art. 3.
Il Congresso ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

- a) elegge il Consiglio regionale;
- b) nomina i componenti del Collegio dei probiviri;
- c) delinea le direttive dell'attività dell'Associazione e la programmazione generale del quadriennio successivo.

Il Congresso si riunisce:

- a) in sessione ordinaria, ogni 4 anni per la trattazione degli argomenti indicati nelle precedenti lettera a), b), c);
- b) in sessione straordinaria, qualora non ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

L
m
A
I
d
O
S
a
e
b
e
n
C
d
l
d
I
P
C
Ai
Pi
F
I
D
E
L
I
R
C
S
I
C
I
C
de
AF
I
C
or
Pr
I
A
ir
re
ir
I
ve

ART. 13

Il Consiglio regionale dell'Associazione è composto:

- da 16 componenti eletti dal Congresso per un quadriennio;
- da 1 rappresentante per ogni comprensorio e per ogni associazione o struttura regionale aderente.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno il Segretario generale e su proposta del Segretario generale elegge da 2 a 4 componenti il Comitato di Segreteria.

Il Consiglio regionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio regionale quale organo deliberativo permanente:

- a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvato dal Congresso;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato di Segreteria e le relative relazioni;
- c) coordina e controlla l'attività delle strutture comprensoriali nominandone i Segretari generali, proposti dalle rispettive assemblee;
- d) istituisce, su proposta del Comitato di Segreteria, i servizi e gli uffici, stabilendone le attribuzioni;
- e) approva, su proposta del Comitato di Segreteria, il Regolamento generale dello Statuto;
- f) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori dell'Ente;
- g) delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti eventuali cooptazioni di membri motivata da esigenze di rappresentanza territoriale e settoriale;
- h) approva il regolamento per la partecipazione dei soci aderenti e/o affiliati al Congresso dell'Associazione.

ART. 14

Il Comitato di Segreteria, composto ai sensi del precedente art. 13, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Associazione.

Inoltre il Comitato di Segreteria:

- a) predispone i regolamenti di carattere generale relativi anche al funzionamento dei servizi dell'Associazione;
- b) propone all'approvazione del Consiglio regionale il regolamento generale allo Statuto;
- c) convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio regionale, determinandone i rispettivi ordini del giorno;
- d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
- e) delibera le variazioni di bilancio; le eventuali riserve e la destinazione di nuove entrate;
- f) ratifica i provvedimenti assunti dal Segretario generale in via di urgenza;
- g) propone al Consiglio regionale le eventuali modifiche al Regolamento generale dello Statuto;
- h) nomina rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici o istituzionali;
- i) nomina i responsabili dei settori operativi, dei Comitati tecnico-scientifici.

Il Comitato di Segreteria, composto da 3 o 5 membri eletti dal Consiglio nazionale incluso il Segretario generale, dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

Il Segretario generale è il legale rappresentante dell'Associazione.

Oltre ai compiti e funzioni previsti nel regolamento generale, spetta al Segretario Generale:

- a) convocare, presiedere e coordinare il Comitato di Segreteria ed il Consiglio Regionale;
- b) coordinare l'attività dell'Associazione predisporre i bilanci, è preposto ai rapporti esterni;
- c) delegare per singoli atti o tipologia di essi i componenti del Comitato di Segreteria, o collaboratori, esperti;
- d) accettare da pubbliche amministrazioni e privati, donazioni, liberalità e contributi non in contrasto con le finalità dell'Ente.

In assenza del Segretario generale o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente del Comitato di Segreteria designato dalla stessa.

ART. 16

Per l'attuazione dei programmi di attività e per lo svolgimento di ricerche, studi, per l'apprestamento di documentazione e di quanto altro sia richiesto vengono costituiti appositi Comitati operativi nei vari campi di attività dell'Associazione.

Il Comitato di Segreteria si avvarrà di collaborazioni scientifico-tecniche per l'espletamento dell'attività dell'Associazione.

Il Comitato di Segreteria determinerà le modalità di funzionamento e relative convenzioni.

ART. 17

Il controllo della gestione dell'Ente, è affidato al Collegio dei revisori composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio regionale su proposta dei rappresentanti delegati dei soci ordinari.

Il Consiglio rimane in carica un quadriennio ed i propri componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Comitato di Segreteria, nonché a quelle del Consiglio regionale del Congresso.

ART. 18

Il Collegio dei probiviri è costituito da 3 membri eletti dal Congresso su proposta dei rappresentanti delegati dei soci ordinari, che al loro interno provvedono a nominare il Presidente.

I probiviri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei probiviri sono demandate tutte le controversie insorte tra l'Associazione e i soci e fra questi medesimi, relativamente ai rapporti sociali, nonché le funzioni interpretative dello Statuto e del Regolamento generale.

Il Collegio può assumere ogni informazione o chiarimento ritenuti validi ai fini di decidere.

ADICONSUM COMPRENSORIALI

ART. 19

L'ADICONSUM UMBRIA è la struttura Regionale dell'ADICONSUM Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente, rappresenta l'Associazione nella regione, promuove e coordina l'attività delle strutture decentrate che si costituiscono nel territorio della regione, con finalità e organi analoghi a quelli previsti a livello regionale: ogni gruppo d'acquisto, comitato, lega, associazione che si forma a livello territoriale, d'impresa, dei singoli enti e strutture di servizio è diretto e coordinato da un responsabile eletto dagli associati e nominato dal Comitato di Segreteria regionale, che lo porta alla ratifica nella prima riunione del Consiglio Regionale.

Per svolgere efficacemente tali finalità l'Adiconsum Umbria si dovrà di un regolamento interno fatto sulla base di questo statuto e del regolamento nazionale della Associazione; in esso saranno previste anche le norme di funzionamento delle strutture Comprensoriali e di base.

Finanza - Patrimonio

ART. 20

L'esercizio finanziario dell'Associazione corrispondente all'anno solare. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'esame del Consiglio nazionale nella stessa convocazione per la approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre i 4 mesi dall'inizio dell'anno.

ART. 21

Per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 4 quanto altro sarà ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, ADICONSUM UMBRIA si avvale:

- a) delle quote associative;
- b) dei contributi degli Enti locali, della regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie, europee e internazionali;
- c) dei mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni e quanto altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche o organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati;
- e) di ogni altra entrata proveniente alla Associazione, in ragione dei servizi prestati e dei fini perseguiti.

ART. 22

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare per acquisto, lascito o donazione e di tutti gli altri valori dei quali abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'ADICONSUM UMBRIA non possono chiedere la divisione del fondo comune nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sottoforma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza di ADICONSUM UMBRIA.

ART. 23

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Comitato di Segreteria.

ART. 24

Le organizzazioni aderenti e/o territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque o non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto dell'adesione e della dipendenza all'Associazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 25

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti da ADICONSUM UMBRIA nei confronti o favore delle organizzazioni territoriali, costituiscono normale attività di assistenza propria dell'Associazione senza assunzione di corresponsabilità.

ADICONSUM UMBRIA ha facoltà di verifica dei bilanci delle organizzazioni decentrate e/o comprensoriali.

Scioglimento e norme transitorie

ART. 26

Il Comitato di Segreteria, quando siano venuti a mancare i presupposti politici e associativi che hanno dato origine ad ADICONSUM UMBRIA può proporre lo scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solamente dal Consiglio regionale con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto agli Enti o ad organismi indicati dalla

ART. 27

Le modifiche al presente Statuto sono decise dal Consiglio Regionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, esso dovrà adeguarle se richiesto alle norme previste dallo Statuto dell'ADICONSUM NAZIONALE.

ART. 28

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni dello statuto e del regolamento nazionale dell'ADICONSUM.


ART. 29

Le strutture decentrate e/o comprensoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a chiarire la nullità è del Collegio regionale dei probiviri dell'ADICONSUM UMBRIA.

*Giovanni De Grimin
Angela Johnson
Bianca Mazzoni
Alessandro*



Copia conforme all'originale nei miei ~~atti~~
dati ~~scritte e composti di~~ *Alf*
~~che si intendono per uso~~ *d'uso A Sc. rec. Co D. belli*
Perugia il *5-12-1903*

